



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Sezione I Civile - Fallimentare**

**CONCORDATO PREVENTIVO**  
**R.G. N. 10/2019 CONC. PREV.**

**SE.G.I. S.R.L. (P.IVA 02559730789) – PEC [segisrl@pec.segisrl.com](mailto:segisrl@pec.segisrl.com)**  
**con sede in Montalto Uffugo (CS) - via G. Verdi 114 - CAP 87046**

**GIUDICE DELEGATO: GIORGIO PREVITE**  
**COMMISSARIO GIUDIZIALE: PAOLO FLORIO**

**RELAZIONE EX ART. 172 LEGGE FALL.**  
**DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

Cosenza, 25 giugno 2021

Avv. Paolo Florio

Commissario Giudiziale

*Paolo Florio*

**AVV. PAOLO FLORIO**

Avvocato - Dottore commercialista

Studio in Cosenza - Cap 87100

Via De Francesco, 1

c/o Studio Florio

Tel. 0984 34434 Fax. 0984 37425

E-mail [paoloflorio@outlook.it](mailto:paoloflorio@outlook.it)

PEC [paolo.florio@odcec.cs.legalmail.it](mailto:paolo.florio@odcec.cs.legalmail.it)

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>LA DOMANDA PRENOTATIVA</b> .....	3
<b>IL PRIMO DECRETO DEL TRIBUNALE</b> .....	3
<b>IL PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DEL CONCORDATO</b> .....	4
<b>SULLA PROCEDURA COMPETITIVA E L'AFFITTO D'AZIENDA</b> .....	6
<b>GLI ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE DOPO L'APERTURA</b> .....	10
<b>INVENTARIO DEL DEBITORE</b> .....	12
<b>Azienda</b> .....	12
<b>Impianti, macchinari ed attrezzature</b> .....	13
<b>Terreni e fabbricati</b> .....	14
<b>Partecipazioni e obbligazioni</b> .....	14
<b>Crediti verso clienti e altri crediti</b> .....	14
<b>Attivo realizzabile stimato dal Commissario Giudiziale</b> .....	21
<b>CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DEL DEBITORE</b> .....	21
<b>PROPOSTA DI CONCORDATO</b> .....	27
<b>Sulle spese in prededuzione</b> .....	28
<b>Sul passivo riscontrato</b> .....	29
<b>Analisi critica della proposta e stress test</b> .....	29
<b>Vantaggi derivanti dall'apertura del concordato</b> .....	31
<b>Vantaggi e svantaggi nel caso di successivo fallimento</b> .....	31
<b>GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI</b> .....	32
<b>UTILITA' IN CASO DI FALLIMENTO DELLE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE</b> .....	32
<b>CONCLUSIONI</b> .....	33
<b>ALLEGATI</b> .....	34

## **PREMESSA**

Il sottoscritto Paolo Florio, dottore commercialista ed avvocato in Cosenza, in qualità di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, iscritta presso il Tribunale di Cosenza al n. 10/2019 R.G. Conc. Prev., promossa dalla società “SE.G.I. S.R.L.”, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e partita IVA 02559730789, R.E.A. CS - 173443, con sede in Montalto Uffugo (CS), CAP 87046, alla Via G. Verdi n. 114, con riferimento alla proposta in bianco depositata dalla ricorrente in data 24 giugno 2019, e successivamente integrata con ulteriori proposte e piano:

- 1) proposta e piano depositato in data **25 ottobre 2019** con relativa attestazione (**all. 001**)
  - 1) proposta e piano depositato in data **5 dicembre 2019** con relativa attestazione (**all. 002**)
  - 1) proposta e piano depositato in data **11 gennaio 2021** con relativa attestazione (**all. 003**)
- espone quanto segue.

La presente relazione ex art. 172 legge fall. ha una duplice funzione:

- a) offrire ai creditori, chiamati ad esprimere in sede di adunanza il proprio voto sulla proposta di concordato formulata dalla SE.G.I. S.R.L., le informazioni necessarie al fine di esercitare, consapevolmente, il proprio diritto di voto;
- b) mettere a disposizione del Tribunale il complesso di informazioni per la verifica della fattibilità del piano concordatario.

## **LA DOMANDA PRENOTATIVA**

Con ricorso, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., depositato in cancelleria in data **24 giugno 2019**, la SE.G.I. S.R.L. ha richiesto al Tribunale di Cosenza, la concessione del termine di cui all’art. 161 legge fall. per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 160, commi 2 e 3 legge fall.

## **IL PRIMO DECRETO DEL TRIBUNALE**

Con decreto del **26.6.2019** il Tribunale di Cosenza ha concesso alla ricorrente termine fino al 26.08.2019 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui ai 2 e 3 dell’art. 160 legge fall. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti. Con il decreto in parola il Tribunale ha nominato lo scrivente quale pre-commissario giudiziale con il compito di vigilare sull’attività della ricorrente fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al

Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 legge fall., nonché degli altri ulteriori obblighi indicati nello stesso decreto. Ha disposto, inoltre, in capo alla ricorrente di depositare la somma di € 10.000,00 entro il termine del 11.7.2019. Ha ordinato, altresì, di depositare entro il termine del 26.7.2019 una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone copia allo scrivente unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal proprio legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.

In data **3.7.2019** lo scrivente commissario giudiziale ha proceduto all'apertura di due (2) conti correnti presso la Banca BCC Mediocrati, intestati alla società in concordato preventivo e nello specifico:

- 1) il c/c n. 135791 da utilizzare quale conto della procedura per il versamento della somma previste nel decreto di apertura e di ogni altra somma da destinare alla procedura;
- 2) il c/c n. 135794 da utilizzare esclusivamente per la gestione in concordato preventivo della società, con possibilità ad operare per l'amministratore unico, previa autorizzazione alla Banca, da parte dello scrivente.

In data **11.7.2019** la ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha provveduto a bonificare sul conto della procedura la somma di € 10.000 come prevista nel decreto di apertura.

## **IL PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DEL CONCORDATO**

In data **3.7.2019** il Tribunale di Cosenza, a seguito di istanza dello scrivente finalizzata, nell'interesse dei creditori, alla prosecuzione dell'azienda, dei rapporti di lavoro in corso e dei numerosi appalti pubblici e privati della società, autorizzava il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente in relazione agli appalti in corso, anche se relativo a mensilità antecedenti il concordato preventivo, potendo rientrare tra i crediti in prededuzione, con la conseguente prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere in relazione ai contratti sopra indicati e la gestione dell'impresa con l'attuale amministratore in carica dott. Andrea Guccione, nato a Cosenza il 14.03.1972.

In data **7.8.2019** la società ha chiesto la proroga del termine del 26.08.2019, concesso dal tribunale con proroga fino al 25.10.2019 per la presentazione della definitiva proposta di concordato, del piano e della documentazione prevista per legge.

La società ricorrente in data **25.10.2019** depositava piano e proposta di concordato (**all. 001**) ed il Tribunale concedeva alla società ricorrente un nuovo termine fino al 5.12.2019 per fornire le opportune integrazioni e/o precisazioni in relazione a determinati profili al fine di consentire un adeguato vaglio per procedere o meno all'apertura della procedura ex art 163 legge fall. In data 5.12.2019 veniva depositata una nuova proposta, con relativo piano ed attestazione (**all. 002**).

Il Tribunale di Cosenza esaminata la proposta, con provvedimento del **29.01.2020** (depositato il 10.02.2020), ritenendo sussistere profili di inammissibilità, fissava udienza ex art. 162, comma 2, legge fall. per la discussione in data 19.02.2020 ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti del concordato e, in ipotesi di inammissibilità, al fine della verifica dell'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento.

Con istanza del **12.02.2020** (depositata in data 13.02.2020) la società ricorrente chiedeva al Tribunale un rinvio dell'udienza del 19.02.2020. Svolta l'udienza del 19.02.2020, con l'assenza del debitore, per impedimento del difensore, ed esaminate le richieste delle parti con provvedimento del **26.02.2020** il Tribunale di Cosenza concedeva alla società ricorrente termine fino al 25.05.2020 per eventuali controrepliche agli interventi/memorie presentate dallo scrivente precommissario, della Procura della Repubblica riservandosi all'esito, a partire dal 26.05.2020, la determinazione in ordine all'apertura della procedura ex art. 163 legge fall. o alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162 legge fall.

Con provvedimento del **2.5.2020** il Tribunale di Cosenza, vista l'istanza della società ricorrente, concedeva alla società un nuovo termine fino al 22.06.2020 per eventuali controrepliche agli interventi/memorie dello scrivente precommissario, della Procura della Repubblica riservandosi all'esito, a partire dal 23.06.2020, la determinazione in ordine all'apertura della procedura ex art. 163 legge fall. o alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162 legge fall.

Con provvedimento del **11.11.2020** il Tribunale di Cosenza, osservato che nelle more si innestava la procedura competitiva ex art. 163 bis legge fall. (procedura terminata con aggiudicazione e la cui trattazione viene rinviata nel capitolo successivo), disponeva nuovi termini e nello specifico concedeva termine fino al 30.11.2020 al Precommissario per

depositare nota di aggiornamento in merito alla domanda di concordato rispetto a quella del 8.6.2020 e medesimo termine alla società proponente per valutare l'opportunità di integrare la domanda, riservandosi all'esito, a partire dal 1.12.2020, la determinazione in ordine all'apertura della procedura ex art. 163 legge fall. o alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162, comma 2, legge fall.

Con provvedimento del **9.12.2020** il Tribunale di Cosenza concedeva termine fino al giorno 11.01.2021 alla società proponente per integrare la proposta di concordato in relazione al profilo rappresentato dal precommissario giudiziale, riservandosi all'esito, a partire dal 12.1.2021, la determinazione in ordine all'apertura della procedura ex art. 163 legge fall. o alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162, comma 2, legge fall.

In data 11.01.2021 la società depositava una nuova proposta, con relativo piano ed attestazione (**all. 003**).

Con provvedimento del **3.2.2021**, depositato in data 16.02.2021, il Tribunale di Cosenza pronunciava **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo** sul ricorso ex art. 161 legge fall. proposto dalla società SE.G.I. Srl ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 9.6.2021 ed ordinando allo scrivente il deposito in cancelleria della relazione ex art. 172 legge fall. entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza, nonché disponendo alla società ricorrente il versamento dell'ulteriore somma di € 60.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 25% delle spese di procedura.

Con provvedimento del **28.04.2021**, su istanza dello scrivente commissario, il Tribunale di Cosenza differiva l'udienza per l'adunanza dei creditori alla data del 15.09.2021, concedendo un nuovo termine allo scrivente Commissario per il deposito della relazione ex art. 172 legge fall. fino al 25.06.2021.

## **SULLA PROCEDURA COMPETITIVA E L'AFFITTO D'AZIENDA**

In data **2.7.2019** la società ricorrente chiedeva l'autorizzazione alla locazione del ramo d'azienda dando seguito al contratto di fitto di ramo d'azienda, sottoscritto per notar Cappelli in data 21.06.2019 e sottoposto a condizione di autorizzazione del tribunale competente in seno all'instauranda procedura di concordato, tra la società SE.G.I. Srl (società ricorrente) in qualità di concedente e la società GRUPPO MERIDIANO Srl (società affittuaria) per un periodo di anni **due** (24 mesi) con rinnovo tacito, per un canone annuo di € 45.000 oltre IVA come per legge.

Per completezza informativa lo scrivente precisa, come rappresentato al Tribunale già con l'informativa del 2.7.2019, che la società proponente l'affitto "GRUPPO MERIDIANO SRL", con sede in Montalto Uffugo alla Via Ferdinando II di Bornone n. 20, c.f. e P.IVA 0363626078, è una società neocostituita (07.06.2019) con capitale sociale di € 10.000,00 e riconducibile a soggetti con rapporti di parentela con i soci della società debitrice: nello specifico soci della società GRUPPO MERIDIANO Srl sono Guccione Rosanna (5%) e Guccione Giuliana (95%), mentre soci della società SEGI Srl sono Guccione Andrea (80%) e D'Acri Eleonora (20%).

Con provvedimento del **3.7.2019** il Tribunale di Cosenza rigettava l'istanza autorizzazione/ratifica del contratto di affitto d'azienda del 21.0.2019 ritenendo necessaria l'applicazione del procedimento competitivo di cui all'art. 163 bis, ultimo comma legge fall. Con istanza depositata in data **2.10.2019** la società GRUPPO MERIDIANO Srl depositava, in qualità di affittuaria, nuova offerta irrevocabile all'affitto d'azienda della società in concordato per un periodo di anni **cinque** (60 mesi), per un canone annuo di € 48.000 comprensivo d'IVA con diritto di opzione di acquisto dell'azienda alla scadenza del contratto per una somma pari ad € 500.000,00 da cui detrarre i canoni medio tempore versati, dichiarandosi altresì disponibili a partecipare a procedura competitive afferenti il medesimo fitto d'azienda e richiamando le condizioni di cui al contratto di affitto d'azienda del 21.06.2019 sottoposto a condizione sospensiva. L'istanza veniva sollecitata anche dalla società ricorrente SE.G.I. Srl in data **12.10.2019** chiedendo al Tribunale l'autorizzazione provvisoria al perfezionamento del contratto di affitto d'azienda fino all'adozione delle determinazioni definitive in tema di scelta del contraente-affittuario e delle pattuizioni.

Con provvedimento depositato in data **18.11.2019** il Tribunale di Cosenza rigettava nuovamente l'istanza di autorizzazione/ratifica del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 21 giugno 2019 tra la proponente e la società Gruppo Meridiano s.r.l., disponendo che la società proponente facesse pervenire, ove ancora interessata a partecipare, entro il 25.11.2019 espressa richiesta di apertura della procedura ex art. 163 bis legge fall.

In data **21.11.2019** la società ricorrente manifestava la volontà di apertura della procedura competitiva ex art. 163 bis legge fall. al fine di procedere con l'affitto del ramo d'azienda della SEGI Srl, già identificato nel contratto per notar Cappelli del 21.06.2019.

In data **26.11.2019** la società ricorrente chiedeva, nuovamente, al Tribunale di Cosenza l'autorizzazione al perfezionamento di un affitto ponte con la società GRUPPO MERIDIANO

SRL per il tempo necessario all'espletamento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis legge fall.

Con istanza depositata il **22.03.2020** la società ricorrente chiedeva al Tribunale l'autorizzazione provvisoria al perfezionamento del contratto di fitto di azienda fino all'adozione delle determinazioni definitive in tema di scelta del contraente-affittuario, nonché l'apertura di procedura competitiva al fine di procedere con il fitto di azienda e patto di riscatto per l'acquisto della stessa azienda.

Con provvedimento del **3.4.2020** (depositato il 6.4.2020) il Tribunale di Cosenza disponeva l'apertura del procedimento competitivo per l'affitto del ramo d'azienda della società SE.G.I. srl meglio individuato nel contratto di fitto di azienda stipulato dalla società in concordato con GRUPPO MERIDIANO SRL in data 21 giugno 2019, sottoposto a condizione sospensiva dell'autorizzazione del Tribunale, non concessa, e, fatte salve le modifiche successivamente intervenute in relazione ai nuovi appalti ed al diverso personale dipendente presente. Sulla base delle indicazioni contenute nel decreto lo scrivente Precommissario Giudiziale predisponendo l'avviso per la procedura competitiva con i relativi adempimenti pubblicitari, con un'offerta base per l'affitto biennale dell'azienda per l'importo complessivo di € 90.000,00 oltre IVA con il trasferimento dei rapporti di lavoro in essere (a quella data pari a 379 unità), dei relativi appalti in corso e diritto di opzione all'acquisto nel caso di successiva vendita. Di seguito il contenuto dell'avviso pubblicato, in piena pandemia COVID, in estratto sui diversi siti del portale EDICOM e sui giornali nazionali (sole24ore e Repubblica). Si rileva come il settore in cui opera la società ricorrente (pulizia e sanificazione di locali ed uffici) ha beneficiato degli effetti del COVID essendo enormemente incrementata la richiesta dei servizi: ciò risulta provato anche dall'esito della procedura competitiva di cui all'estratto bando di seguito riportato.

#### **IMPRESA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON APPALTI PUBBLICI/PRIVATI IN CORSO**

Con certificazioni di gestione per la qualità e classificazione tra le imprese di pulizia  
con volume d'affari fino ad € 6.197.483 (d.m. 274/1997 art. 3)

**IMPORTO OFFERTA BASE: € 90.000,00** oltre IVA da pagarsi in 24 mesi con rinnovo tacito  
salvo disdetta e versamento del **25%** dell'intero canone contestualmente all'offerta

Si avvisa che il giorno **10 maggio 2020 alle ore 12.00** si aprirà il procedimento competitivo con procedura di asta asincrona per l'affitto del ramo d'azienda nella procedura di concordato preventivo n. 10/2019, partecipabile sul sito [www.doauction.it](http://www.doauction.it) avente ad oggetto:



**Affitto del ramo d'azienda** relativo alle pulizie, sanificazione, disinfestazione, cura e manutenzione del paesaggio, con disponibilità dell'immobile in cui è esercitata l'azienda in oggetto, sito nel Comune di Montalto Uffugo, alla Via Carigliato snc; godimento del marchio, i brevetti di autocontrollo (software), know how e progetti tecnici; certificazione di gestione per la qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014. Di seguito tabella con contratti di appalti in corso alla data del 07/04/2020.

UBICAZIONE APPALTO	OGGETTO CONTRATTO	IMPORTO	SCADENZA
COSENZA	Servizio di Pulizie e sanificazione, pulizia e gestione dello stabulario, servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 115.942	30/09/2021
SIENA	Servizio di pulizia, sanificazione ambientale e fornitura materiali igienici	€ 96.789	30/06/2020
CATANZARO	Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione	€ 1.012.764	15/05/2020
ROMA	Servizi di pulizia, guardaroba e attività varie	€ 887.993	30/09/2020
COSENZA	Servizio di pulizia	€ 26.460	28/12/2020
CORIGLIANO-ROSSANO	Servizio di pulizia degli immobili	€ 64.846	15/06/2020
MONGRASSANO	Servizio di pulizia degli immobili	€ 5.577	08/05/2020
VENETO	Servizio di pulizia	€ 509.703	10/01/2022
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	Servizio di pulizia	€ 712.112	30/11/2022
SICILIA	Servizio di pulizia	€ 805.532	30/09/2022

**Dipendenti:** Trasferimento di tutti i rapporti di lavoro con i dipendenti sia in relazione alle commesse che al personale amministrativo (**379** dipendenti al 07/04/2020 in assoluta prevalenza part time)

**Condizioni particolari del contratto:** diritto d'opzione all'acquisto a parità di prezzo nel caso di vendita d'azienda con procedura competitiva; fideiussione decrescente per l'intera durata del contratto a garanzia dell'affitto con primario istituto di credito o assicurativo o in alternativa deposito cauzionale del 25% del prezzo offerto dell'affitto; polizza assicurativa su immobile.

Con provvedimento del 4.8.2020 il Tribunale di Cosenza aggiudicava l'azienda in oggetto alla società Gruppo Meridiano Srl per un canone di € **520.000,00** relativo a due annualità, a seguito di gara competitiva con partecipazione di 4 società ed in relazione alla quale sono pervenute, a seguito della pubblicità, richieste di informazioni da parte di 12 società diverse. L'aggiudicazione definitiva, da parte della società Gruppo Meridiano Srl, veniva contestata da parte della società Sicil Telekom Srl, con sede in Roma, alla Via di Vigna Stelluti n. 14, ritenuta inizialmente aggiudicataria provvisoria per un canone di € **525.000,00**. L'aggiudicazione provvisoria della società Sicil Telekom, tuttavia, non veniva confermata dal Tribunale di Cosenza, avendo riscontrato un errore di forma, a pena di esclusione, nella presentazione dell'offerta. Per tale ragione la società Sicil Telekom impugnava il decreto di aggiudicazione definitiva della società GRUPPO MERIDIANO Srl. Il reclamo veniva deciso con provvedimento del Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, del 16.10.2020, confermando l'aggiudicazione definitiva a favore della società GRUPPO MERIDIANO SRL.

Con provvedimento del **10.12.2020** il Tribunale di Cosenza, conseguentemente, autorizzava la società SE.G.I. Srl, nella persona del legale rappresentante dott. Guccione Andrea, ad intervenire innanzi a notaio per la sottoscrizione di atto di affitto dell'intera azienda a favore della società della società Gruppo Meridiano Srl per un canone di € 520.000,00 e relativo a due annualità, secondo le condizioni stabilite nel decreto di apertura della procedura competitiva.

L'atto di affitto d'azienda (rep. 12661 e racc. 8458) veniva sottoscritto tra le parti in data **16.12.2020** con decorrenza 1.1.2021 per un periodo di due anni ed iscritto presso il Registro delle Imprese. Tenuto conto che all'interno dell'azienda erano presenti numerosi appalti pubblici che richiedono specifiche tempistiche per la "voltura" dei contratti in favore dell'affittuario, nel contratto veniva previsto *"In virtù delle tempistiche legate al trasferimento definitivo degli appalti in essere, incluse le relative volture, si precisa che la SE.GI. S.r.l., a decorrere dal 01.01.2021 avrà l'obbligo di continuare l'esecuzione dei lavori in appalto, nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle stazioni appaltanti, versando, come da prospetto redatto dalla Se.Gi. S.r.l., mensilmente, la differenza fra costi e ricavi maturati, alla società "Gruppo Meridiano S.r.l.". La stessa emetterà fattura per l'importo quantificato dalla Se. Gi S.r.l. In definitiva i rapporti di debito e credito mensili, sulle singole commesse, saranno regolati tra le società contraenti."* Ad oggi quasi tutti gli appalti su richiesta della SE.G.I. Srl e dell'affittuario sono stati volturati ad eccezione di quello con le Poste Italiane e dell'ente INRCA, per i quali l'organizzazione della società controllate pubblica richiede tempi più lunghi per la voltura.

## **GLI ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE DOPO L'APERTURA**

Nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo veniva disposto:

1) che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 20° giorno successivo al deposito del provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo

se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

2) che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico; quest'ultimo termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza con successivo decreto è stato prorogato al **25.06.2021**;

3) che entro il termine del 8 marzo 2021 la società ricorrente depositi, ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 4) L.F. la somma di ulteriori € 60.000,00 (rispetto a quanto già versato con la concessione dei termini ex art. 161 co.VI l.f.) presumibilmente necessaria per sostenere circa il 25% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento sul medesimo conto corrente intestato alla procedura aperto dal Precommissario, salvo diverse motivate evidenze da questi rappresentate;

4) che essa metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 legge fall.;

5) che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 legge fall., e trascritto ai sensi dell'art. 88 comma 2 legge fall.

Con riferimento agli adempimenti richiesti lo scrivente Commissario Giudiziale segnala:

1) di aver provveduto a trasmettere l'avviso ex art. 171 legge fall. a tutti i creditori conosciuti e/o indicati dalla società ricorrente attraverso l'invio di n. 272 PEC e n. 341 raccomandate a.r., di cui numerose risultano restituite al mittente per impossibilità di recapito, nonché di aver provveduto a pubblicare in estratto l'avviso ex art. 171 legge fall. con pubblicazione sul Quotidiano del Sud e sul quotidiano nazionale "Repubblica" del 12.03.2021;

2) di provvedere al deposito in cancelleria della presente relazione ex art. 172 legge fall. entro il 25.06.2021, nonché di comunicarla agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;

3) che la società ricorrente ha depositato la somma di ulteriori € 60.000,00 rispetto a quanto già versato con la concessione dei termini ex art. 161 comma 6, legge fall. mediante bonifico

del 4.3.2021 sul conto corrente della procedura n. 135791 con saldo alla data del 20.06.2021 di € 186.613,95 come da estratti conto allegati (**all. 004**);

4) che la società ricorrente ha messo a disposizione dello scrivente commissario giudiziale le scritture contabili e le stesso possono essere prodotte al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 legge fall., precisando che in considerazione della mole di documenti e del fatto che alcune delle stesse sono su supporto elettronico, restano depositate presso lo STUDIO del Commissario Giudiziale a disposizione dell'autorità giudiziaria;

## INVENTARIO DEL DEBITORE

La proposta di concordato si fonda sulla cessione dell'azienda e la liquidazione del patrimonio residuale del debitore come dallo stesso individuato nella domanda ed attestato dal professionista incaricato Rag. Gerardo Perozziello. Nella proposta depositata, per come integrata dalla società (**all. 003**) e nuovamente attestata in data 11.01.2020 viene prevista una realizzazione dell'attivo di € **5.006.959**, di cui € 600.000 riferiti alla cessione dell'azienda.

Per come risulta nella tabella di seguito rappresentata, il "patrimonio del debitore", da realizzare viene così suddiviso:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	%
AVVIAMENTO AZIENDA	€ 452.109		
MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEICOLI	€ 22.575		
MACCHINARI	€ 20.679		
ATTREZZATURE	€ 23.430		
MACCHINARI IN LEASING	€ 41.243		
ARREDI	€ 19.964		
SOFTWARE	€ 20.000	€ 600.000	11,98%
TERRENI E FABBRICATI	€ 417.262	€ 417.262	8,33%
PARTECIPAZIONI OBBLIGAZIONI	€ 2.314	€ 2.314	0,05%
ATTREZZATURE E ARREDI PANETTIERI	€ 50.447	€ 50.447	1,01%
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 3.717.387		
ALTRI CREDITI	€ 219.408	€ 3.936.795	78,63%
TOTALE	€ 5.006.818	€ 5.006.818	100,00%

### Azienda

La società SE.G.I. Srl propone un concordato in continuità aziendale indiretta, tramite perfezionamento di una cessione dell'azienda ad esito di un periodo **biennale** di affitto in relazione a contratto già sottoscritto (dopo procedura competitiva ex art. 163 bis legge fall., nel corso del concordato preventivo) per notar Gissona in data 16.12.2020 (rep. 12661 e racc.

8458) con periodo di riferimento 01.01.2021 – 31.12.2022 per la quale è stata presentata offerta irrevocabile (**all. 005**) dalla società “Gruppo Meridiano Srl” la somma di € 600.000,00, di cui € 520.000 per canoni di affitto d’azienda relativi al biennio ed € 80.000,00 a titolo di riscatto dell’azienda al termine del contratto di fitto.

Con riferimento alla stima dell’azienda lo scrivente commissario, a seguito di intervento del collaboratore dott. Antonio Di Santo, come da verbale del 25.05.2021 che si allega (**all. 006**) ha riscontrato la presenza dei beni presenti negli uffici per come indicati nell’allegato B dell’atto di affitto d’azienda. Nel corso dell’accesso non è stato possibile verificare la presenza di alcuni autoveicoli e macchinari essendo gli stessi presso i vari cantieri in cui la società svolge gli appalti, presenti su tutto il territorio nazionale.

### **Impianti, macchinari ed attrezzature**

Si è proceduto con un riscontro dei beni con quelli riportati nel libro cespiti alla data del 31.12.2019 (consegnato dalla società in data 17.06.2021 – all. **007**) pur rilevando come tale operazione risulta obiettivamente complessa sia per la diversa descrizione che per il fatto che alcuni beni (di modico valore) sono ormai dismessi e privi di valore di realizzo, a causa dell’obsolescenza (trattandosi di arredi e computer). È stato, quindi, riscontrato il valore contabile residuo dei beni, riportato nel libro dei cespiti ammortizzabili di € 548.103,86, di cui solo l’importo di € 454.024,35 riferito al fabbricato e la parte restante ai cespiti ammortizzabili residui per € 94.079,51. L’importo stimato nel piano e nell’attestazione risulta di maggior valore rispetto all’importo di € 94.079,51 e nello specifico è pari ad € **157.095** come da tabella riassuntiva sotto riportata:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEICOLI	€ 22.575	
MACCHINARI	€ 20.679	
ATTREZZATURE	€ 23.430	
ARREDI	€ 19.964	
SOFTWARE	€ 20.000	€ 106.648
ATTREZZATURE E ARREDI PANETTIERI	€ 50.447	€ 50.447
TOTALE	€ 157.095	€ 157.095

Un’analisi specifica richiede la voce “ATTREZZATURE E ARREDI PANETTIERI” di € 50.447 in quanto relativa ad un contenzioso con il Comune di Panettieri in base al quale lo scrivente, rispetto alla proposta, non ritiene in via prudenziale e sulla base degli atti (lodo arbitrale non impugnato) recuperabile tale importo, in quanto beni non più nella disponibilità della società SE.G.I. Srl. In relazione a tali beni, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e che

si tratta di beni mobili presenti in una struttura per anziani gestita dal Comune di Panettieri, non è stato possibile riscontrarne la presenza; a prescindere dal riscontro fisico, tale valore, come detto viene considerato di dubbio realizzo, atteso il contenzioso con il Comune di Panettieri, benchè riportato nel piano per come stimato (per la parte relativa agli arredi) nella relazione di stima giurata in data 24.10.2019 degli ing. Caravona-Malizia.

### **Terreni e fabbricati**

Nella proposta viene riportato il valore periziato di un immobile e relativo terreno, intestato alla società debitrice SE.G.I. Srl sito in Montalto Uffugo alla c.da Carigliato adibito ad uffici. Trattasi di edificio su 3 livelli, di cui uno seminterrato e due livelli fuori terra con una superficie lorda pari a 428,6 mq, censito al NCEU al foglio **19**, particella **2136**, sub **1** cat. A/10 con rendita di € 2.357,63 e sub **3** cat. A/10 con rendita di € 214,33. Nella perizia di stima giurata ad allegata alla proposta di concordato viene specificata la presenza di un impianto fotovoltaico di piccole dimensioni (5,00 Kwh), nonché la presenza di un'area esterna di pertinenza di 390 mq, oltre possibilità di utilizzo di area parcheggi nelle vicinanze degli uffici. Nella perizia di stima giurata a firma degli ing. Caravona-Malizia viene riportato un valore di mercato del fabbricato e terreni, escluso impianti ed arredi, di € 417.262 superiore al valore OMI indicato in € **340.064**, che lo scrivente ritiene più attendibile in termini di recupero e realizzo dell'attivo, anche per i possibili ribassi in caso di vendita per procedure competitive. Sul bene immobile sussiste mutuo ipotecario con garanzia di 1° grado in favore del creditore Banca BCC Mediocrati con debito residuo di € 227.994.

### **Partecipazioni e obbligazioni**

Nella proposta vengono riportate immobilizzazioni finanziarie per € 2.314, di cui 1.921,00 per quote BCC Mediocrati ed € 393,00 per investimenti in obbligazioni. Considerata l'esiguità degli importi e la possibile compensazione con i crediti BCC Mediocrati lo scrivente considera di difficile realizzo detti importi.

### **Crediti verso clienti e altri crediti**

La parte dell'attivo che maggiormente incide sul concordato e quindi sulla sua fattibilità è l'ammontare complessivo dei crediti dichiarati dalla società (crediti verso clienti per € 3.717.387 e altri crediti per 219.408), stimati ed attestati come realizzabili per l'importo di € **3.936.795** pari al **78,63%** dell'intero attivo da realizzare.

Considerata la **significatività** della posta lo scrivente commissario giudiziale ritiene opportuna una particolare attenzione sulla corretta stima del valore realizzabile, secondo quanto previsto dai principi contabili e tecniche di revisione.

L'importo dei crediti verso clienti di € 3.717.387, per come indicato a pag. 23 della proposta (**all. 002**), viene così calcolato:

Crediti verso clienti	Valore contabile al 30.06.2018	4.032.880
Crediti ceduti al factoring		791.770
Crediti erroneamente riportati		- 307.263
Rettifica di crediti		- 800.000
	Valore di stima per concordato	<b>3.717.387</b>

Tralasciando al momento le poste "Crediti ceduti al factoring" di € 791.770 e quella "crediti erroneamente riportati" per - € 307.236, l'esame e l'analisi dei singoli crediti viene effettuata sull'importo complessivo dei crediti di € 4.032.880 e sulla rettifica di € 800.000, considerata quale somma non recuperabile per come stimata e confermata anche dall'attestatore. Scrive, infatti, la società nella proposta quanto segue:

*"Circa il presumibile valore di realizzo si precisa che per ciascuna posizione anagrafica del cliente si è proceduto ad una analisi del rischio di inesigibilità sulla base della dimensione del credito, della relativa anzianità e delle ulteriori informazioni commerciali raccolte. Sulla base di tali controlli e analisi, si precisa che il monte crediti ha subito una importante variazione, difatti ai fini del concordato, il valore originario dei crediti di importo pari a euro 4.032.880,00 è stato rettificato di euro 800.000,00 portandolo ad un valore di euro 3.232.880,00."*

A seguito delle osservazioni dello scrivente Commissario in merito alle criticità evidenziate in ordine alle tecniche di revisione applicate per la stima dei crediti la società ricorrente, nella memoria del 17.02.2020, depositava un elenco dei crediti analitico, con singole svalutazioni, sottoscritto dall'attestatore e di seguito rappresentato sinteticamente (**all. 008**):

VOCE CREDITI	IMPORTO AL 31/06/2019	STIMA ATTESTATORE	SVALUTAZIONE	%
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 2.592.277	€ 2.120.308,81	€ 471.968,18	18%
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	€ 1.147.314	€ 881.312,16	€ 266.001,36	23%
CREDITI PER INTERESSI MORATORI	€ 293.390	€ 143.895,00	€ 149.495,14	51%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.032.981</b>	<b>€ 3.145.515,97</b>	<b>€ 887.464,68</b>	<b>22%</b>

La svalutazione viene, pertanto, aumentata da € 800.000 (calcolata forfettariamente nella prima attestazione) ad € 887.464,68 (calcolata attraverso l'applicazione di percentuali

analitiche di svalutazione), seppure il maggior importo di € 87.464,68 non veniva inserito nello sviluppo del piano.

Nell'informativa del 8.6.2020 in merito alla domanda di concordato, richiesta con decreto del 02.05.2020, depositata dallo scrivente, con riferimento ai citati crediti, veniva già evidenziato: *“Nel provvedimento del 26/02/2020 il tribunale evidenziava le carenze dell’attestazione quale “punto meno completo della proposta”, specie con riferimento alla riscossione dei crediti, ritenendo opportuna una valutazione da parte del Precommissario. Tra la documentazione presentata risultano due integrazioni dell’attestatore rag. Perozziello (quella del 17/02/2020 e quella del 25/05/2020), unitamente a documentazione relativa all’avvio di azioni per il recupero dei crediti (diffide stragiudiziali e bozze di decreti ingiuntivi) ed il riconoscimento giudiziale di un credito da sentenza (credito verso ATERP). L’analisi dei crediti, più dettagliata rispetto a quella precedente, è certamente maggiormente esaustiva, pur restando, ad avviso dello scrivente anche per esperienza maturata in analoghe fattispecie, numerose perplessità nel realizzo dell’attivo indicato dal recupero dei crediti, anche per i conseguenti costi connessi per spese legali sia per l’accertamento del credito che per la fase esecutiva. La stessa sentenza nei confronti dell’ATERP esibita dal debitore evidenzia come a fronte di un decreto ingiuntivo di € 64.869,10 (del 2015) nella sentenza finale (del 2020) è stato accertato un credito di € 21.888,05 oltre interessi e quindi inferiore alla pretesa iniziale per le contestazioni e le difese, in sede giudiziali dell’ATERP. ....”*

Confermando quanto già espresso, ad avviso dello scrivente, i criteri e le percentuali di svalutazione adottate dall’attestatore non risultano congrui e coerenti tenendo conto:

- della storicità del credito;
- dalla mancanza di avvio da tempo di azioni legali per il recupero;
- della diversa tipologia del creditore (pubblico e privato);
- dell’ammontare e tipologia del credito (capitale ed interessi di mora, fatture ancora da emettere);
- del settore in cui opera l’azienda e dei rischi connessi all’insolvenza (commissariamento anche di enti pubblici);
- dei tempi di recupero sia con riferimento all’accertamento del credito che relativi alla fase di esecuzione, anche con riferimento a soggetti “teoricamente” solvibili come gli enti pubblici.



Sulla base della tabella analitica di svalutazione, già predisposta dall'attestatore, si allega tabella rideterminata (**all. 009**) secondo principi e tecniche contabili con svalutazione dello scrivente commissario giudiziale che rappresenterebbero un'ipotesi maggiormente realistica di realizzo dell'attivo che possibilmente potrà essere recuperato dalla liquidazione dei crediti.

Di seguito i criteri applicati per la stima dei crediti:

1) crediti clienti privati oltre l'anno > € 15.000 svalutazione del 100% < € 15.000 svalutazione del 90%

2) crediti clienti pubblici ante 2019 svalutazione del 50%

2) crediti clienti pubblici post 2019 e in continuità svalutazione del 0%

3) conferma svalutazione attestatore se superiore

4) svalutazione integrale crediti < € 1.000 per mancanza di convenienza al recupero

VOCE CREDITI	IMPORTO AL 31/06/2019	STIMA COMMISSARIO	SVALUTAZIONE	%
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 2.592.277	€ 1.318.513,35	€ 1.273.763,64	49%
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	€ 1.147.314	€ 505.443,11	€ 641.870,41	56%
CREDITI PER INTERESSI MORATORI	€ 293.390	€ 84.911,69	€ 208.478,46	71%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.032.981</b>	<b>€ 1.908.868,15</b>	<b>€ 2.124.112,50</b>	<b>53%</b>

Si allega alla relazione tabella (**all. 009**) contenente prospetto analitico dei crediti complessivi per crediti verso clienti, crediti per fatture da emettere e crediti per interessi moratori con svalutazione applicata dallo scrivente commissario e ritenuta maggiormente realistica.

Lo scrivente deve rilevare che ove avesse applicato il metodo di svalutazione previsto secondo i criteri del "calendar provisioning" per la stima dei crediti delle banche imposto dall'EBA (Autorità Bancaria Europea) nella valutazione degli NPL (*Non performing loans*) l'importo dell'attivo realizzabile dei crediti in bilancio **sarebbe stato di gran lungo inferiore a quello stesso stimato dallo scrivente attestatore.** Di seguito tabella con percentuali di svalutazione applicate nel calendar provisioning

<b>Scheduling previsto</b>			
<b>Anni</b>	<b>Secured A</b>	<b>Secured B</b>	<b>Unsecured</b>
<b>Ingresso NPE<sup>(1)</sup></b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
1°	-	-	-
2°	-	-	<b>35%</b>
3°	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>
4°	<b>35%</b>	<b>35%</b>	
5°	<b>55%</b>	<b>55%</b>	
6°	<b>70%</b>	<b>80%</b>	
7°	<b>80%</b>	<b>100%</b>	
8°	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
9°	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Senza tenere conto che, benchè trattasi di crediti in prevalenza verso la Pubblica Amministrazione, gli stessi rappresentano importi che, proprio perché mai incassati, sono oggetto di probabile contestazione da parte dell'ente pubblico. Inoltre, il non aver avviato azioni legali di recupero, anche per i contratti di appalto già terminati, costituisce un indice di difficoltà di recupero delle somme per le quali la società deve procedere per le vie legali, con rischi di maggiori spese nel caso di soccombenza relativi agli instaurandi giudizi. Si richiama, in tal senso, anche quanto indicato nella prima attestazione dal Rag. Gerardo Perozziello secondo cui lo stesso ritiene **“indispensabile e necessaria una incisiva e coordinata attività legale”** per il recupero dei crediti. Allo stesso attestatore è stato richiesto l'invio della documentazione relativa alla circolarizzazione dei crediti, nonché i riscontri ricevuti in relazione al quale lo stesso, tuttavia, ha precisato nell'attestazione: *“È stata effettuata, al fine di verificare la situazione creditoria una circolarizzazione a mezzo PEC su un campione significativo costituito da 31 richieste di riscontro saldo pari ad oltre il 30% clienti con crediti superiori ai 1.000,00 Euro, ma il risultato non può essere ritenuto attendibile in base alle esigue risposte ricevute rispetto al campione analizzato, si precisa che a supporto della circolarizzazione è stata approntata un'attività di riscontro a campione contattando direttamente il cliente.”*

Dall'analisi dei pochi riscontri ricevuti dell'attestatore (**all. 010**), relativamente pochi rispetto al numero ed all'ammontare dei crediti, emerge in linea generale la mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto dalla società e quello confermato dai creditori (prevalentemente enti pubblici) che hanno contestato il credito, per il cui recupero si dovrà

procedere in via contenziosa con incertezza del *quantum* recuperabile e dei tempi legati alla durata dei procedimenti, non ancora avviati.

A seguito di richiesta alla società SE.G.I. Srl ad al legale avv. Carnovale le uniche azioni di recupero avviate dopo l'apertura della procedura in relazione ai crediti sono solo le seguenti, tutte oggetto di opposizione da parte degli enti pubblici:

1) Azione contro Provincia di Foggia con decreto ingiuntivo emesso per € 38.000,00 opposto dall'amministrazione provinciale con giudizio pendente n. 6207/2020 Tribunale di Foggia; esaminata la documentazione ed il fascicolo di causa il credito è stato confermato per come attestato.

2) Azione contro ANAS Spa con decreto ingiuntivo emesso per € 28.000,00 opposto dall'ANAS giudizio pendente n. 4274/2020 Tribunale di Catanzaro; esaminata la documentazione ed il fascicolo di causa il credito è stato confermato per come attestato.

3) Azione contro INRCA con decreto ingiuntivo emesso per € 115.842,00 opposto dall'INRCA anche per prestazioni relative al periodo di concordato con giudizio pendente n. 5198/2020 Tribunale di Ancona; esaminata la documentazione ed il fascicolo di causa il credito è stato confermato per come attestato.

4) Azione promossa contro CONI – SPORT E SALUTE SPA per la quale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo di € 140.715,73, è stato raggiunto un accordo transattivo per € 138.550,09 in relazione al quale € 15.313,77 saranno corrisposti a dipendente della SE.G.I. Srl per la responsabilità solidale dell'ente appaltante ed € 123.236,32 in favore della società in concordato.

Quello che viene evidenziato in merito alla stima e valutazione dei crediti, quale elemento particolarmente significativo del piano per come proposto, è il fatto che ad oggi, a fronte di un concordato iniziato nel mese di giugno 2019, non risultano ancora avviate le azioni legali per l'accertamento ed il recupero di numerosi crediti, tra cui alcuni di rilevante importo come:

1) crediti verso ASP di Catanzaro indicati dall'attestatore per € 92.273,73;

2) Regione Calabria Dipartimento Forestale e Protezione Civile indicati dall'attestatore per € 79.543,49;

3) IREN SPA indicati dall'attestatore per € 169.001,14

4) ASP POTENZA indicati dall'attestatore per € 105.890,03, oltre fatture da emettere per € 513.802,68;

5) ATS DELL'INSUBRIA VARESE indicati dall'attestatore per € 106.153,86

6) REGIONE VALLE D'AOSTA indicati dall'attestatore per € 167.315,34

Solo in data 23.06.2021 l'avv. Massimiliano Carnovale, per conto della società SE.G.I. Srl, ha comunicato di aver richiesto il pagamento (**all. 011**) delle somme spettanti alla società nei confronti dei seguenti soggetti, impegnandosi a trasmettere nei successivi giorni corrispondenti ricorsi per ingiunzione:

SEGI – IREN

SEGI - Ministero Intero

SEGI - ATS INSUBRIA

SEGI - ASP POTENZA

SEGI - ARDIS

SEGI - SOGEMI

SEGI - REGIONE VALLE D' AOSTA

SEGI - CARDAMONE

SEGI - DSU TOSCANA

In conclusione, a fronte di crediti di € 4.032.981 lo scrivente ritiene realizzabile dalla liquidazione un attivo per crediti di € 2.372.679, rispetto alla stima di € 3.717.387 indicata nel piano. Di seguito raffronto tra tabella presente nella proposta e tabella dello scrivente Commissario Giudiziale.

#### **TABELLA CONTENUTA A PAG. 23 DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA**

Crediti verso clienti	Valore contabile al 30.06.2018	4.032.880
Crediti ceduti al factoring		791.770
Crediti erroneamente riportati		- 307.263
Rettifica di crediti		- 800.000
	Valore di stima per concordato	<b>3.717.387</b>

#### **TABELLA CON STIMA DEL COMMISSARIO**

Crediti verso clienti	Valore contabile al 30.06.2019	4.032.880
Crediti ceduti al factoring		791.770
Crediti erroneamente riportati		-307.263
Rettifica di crediti		-2.124.112
	Valore di stima per concordato dell'attestatore	<b>2.393.275</b>

All'importo del valore di stima l'attestatore ha aggiunto ulteriori crediti per € 219.408 (di cui € 161.104 per crediti tributari ed € 58.304 per somme presenti nei conti correnti bancari, oggetto di pignoramento).

Lo scrivente ritiene di poter confermare tali importi essendo in parte stati recuperati ed in altra parte presenti sui conti correnti delle banche ove gli stessi sono stati pignorati, in attesa di conclusione della procedura di concordato.

Riassumendo è possibile confermare la possibilità di recupero di crediti per € 2.612.683 (= € 2.393.275 + 219.408) che, in via prudenziale, può essere **arrotondato** all'importo di € **2.500.000** rispetto all'importo rappresentato nella proposta di € 3.936.795 (= € 3.717.387 + € 219.408), con una riduzione dell'attivo realizzabile rispetto al piano attestato di € 1.436.795.

### **Attivo realizzabile stimato dal Commissario Giudiziale**

Di seguito viene riportata tabella con attivo realizzabile stimato dall'attestatore e quello, in applicazione di diversi criteri, ad avviso dello scrivente maggiormente realistici, stimato dallo scrivente commissario giudiziale.

DESCRIZIONE	ATTESTATORE	COMMISSARIO GIUDIZIALE	VARIAZIONE
AVVIAMENTO AZIENDA	€ 452.109	€ 452.109	€ -
MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEICOLI	€ 22.575	€ 22.575	€ -
MACCHINARI	€ 20.679	€ 20.679	€ -
ATTREZZATURE	€ 23.430	€ 23.430	€ -
MACCHINARI IN LEASING	€ 41.243	€ 41.243	€ -
ARREDI	€ 19.964	€ 19.964	€ -
SOFTWARE	€ 20.000	€ 20.000	€ -
TERRENI E FABBRICATI	€ 417.262	€ 340.064	€ 77.198
PARTECIPAZIONI OBBLIGAZIONI	€ 2.314	€ -	€ 2.314
ATTREZZATURE E ARREDI PANETTIERI	€ 50.447	€ -	€ 50.447
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 3.717.387	€ 2.280.592	€ 1.436.795
ALTRI CREDITI	€ 219.408	€ 219.408	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.006.818</b>	<b>€ 3.440.064</b>	<b>€ 1.566.754</b>

### **CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DEL DEBITORE**

Nel piano concordatario presentato dalla società SE.G.I. Srl nel capitolo "LE CAUSE DELLA CRISI" le stesse vengono così spiegate: *"La società versa in stato di crisi come chiaramente risulta dalla lettura dei dati di bilancio sopra riportati. La società ha visto precipitare la propria situazione economico-finanziaria nell'anno 2018 ove il risultato economico negativo ha determinato un deficit patrimoniale di oltre il milione di euro. È diminuito il valore della produzione da euro 8.097.979,00 del 2007 a euro 7.021.334,00 del 2018; nel 2019, il primo semestre registra un valore di produzione di euro 2.243.849,00 che in rapporto al 2018 è diminuito di oltre un milione di euro. I fattori che hanno portato all'impossibilità per la società di far fronte all'adempimento regolare delle proprie obbligazioni sono da ricondurre principalmente:*

- 1) alla riduzione del fatturato;
- 2) deficit patrimoniale;
- 3) il mancato/ritardo incasso dei corrispettivi delle commesse nei tempi contrattuali;
- 4) consistenti contenziosi con i dipendenti.

*La società svolge i servizi di pulizia principalmente verso il settore pubblico, si è assistito nel corso degli anni a un consistente ritardo negli incassi delle commesse, ad una gestione non attenta nell'utilizzo delle risorse umane e nelle politiche di contenimento dei costi lontani dai principi di efficienza ed economicità. Ciò ha generato uno squilibrio economico-finanziario che ha privato la società della liquidità necessaria per far fronte alle ordinarie obbligazioni. La società, sebbene abbia raggiunto negli anni specifiche competenze tecniche e buone relazioni interpersonali con i principali committenti, non è riuscita e non riesce a far fronte ai pagamenti dei dipendenti e dei fornitori”.*

Nella sua relazione in merito alle cause della crisi l'attestatore, riprendendo in larga parte quanto già rappresentato nel piano, ha riferito: *“La società versa in stato di crisi come si evince dai dati di bilancio per le annualità 2016, 2017, 2018 e fino al 30/06/2019. Nelle annualità che intercorrono dal 2016 al 30.06.2019, si è riscontrato un forte incremento del passivo rispetto al valore della produzione, ed in particolare si evidenzia per l'anno 2018 un deficit patrimoniale di euro 1.461.614 determinando uno squilibrio economico-finanziario. I fattori che hanno portato all'impossibilità per la società di far fronte all'adempimento regolare delle proprie obbligazioni sono da ricondurre principalmente:*

- 1) alla riduzione del fatturato;
- 2) deficit patrimoniale;
- 3) il mancato/ritardo incasso dei corrispettivi delle commesse nei tempi contrattuali;
- 4) consistenti contenziosi con i dipendenti;
- 5) aumento della posizione debitoria;

*Occorre specificare che, la società svolge i servizi di pulizia principalmente verso il settore pubblico, dove si assistito nel corso degli ad un consistente ritardo negli incassi delle commesse, aggravato da una gestione non attenta nell'impiego delle risorse umane e nelle politiche di contenimento dei costi, lontani dai principi di efficienza ed economicità, generando uno squilibrio economico-finanziario che ha privato la società della liquidità necessaria per far fronte alle ordinarie obbligazioni. La società, sebbene abbia raggiunto negli anni specifiche competenze tecniche e buone relazioni interpersonali con i principali committenti, non è riuscita e non riesce a far fronte ai pagamenti dei dipendenti e dei fornitori e non è in grado di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli istituti di credito.”*

Lo scrivente commissario giudiziale ha proceduto, quindi, all'analisi dei dati contabili relativi ai bilanci della società depositati presso il Registro delle Imprese nel periodo dal 2015 al 2019 (anno di presentazione della domanda di concordato). La rielaborazione ed analisi di questi dati viene rappresentata nella relazione allegata *“Analisi di bilancio per indici, rating e rendiconto finanziario per gli esercizi 2105-2019”* con relativo fascicolo dati **(all. 012)**.

Da quest'analisi emergono i seguenti dati:

1) in tutti gli anni presi in considerazione la società presente un **MARGINE DI STRUTTURA**<sup>1</sup> negativo

INDICE	FORMULA	2019	2018	2017	2016	2015
MARGINE DI STRUTTURA	CN-AF	-1.640.644	-1.718.869	-371.003	-418.533	-502.208

Un **margin di struttura negativo** evidenzia la dipendenza dell'azienda dal capitale di terzi anche per sostenere gli investimenti durevoli: è una situazione frequente che potrebbe essere considerata normale a condizione che non vengano superati determinati livelli di indebitamento, che nel caso di specie superavano soglie limite per la dimensioni dell'impresa.

2) negli anni 2019 e 2018 la società presenta un **CAPITALE CIRCOLANTE NETTO**<sup>2</sup> negativo

INDICE	FORMULA	2019	2018	2017	2016	2015
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	[LI+LD+RD]-PC	-141.479	-237.973	1.122.690	1.103.212	621.268

Il capitale circolante netto negativo rappresenta una società che si finanzia con fonti a breve termine anche per le attività immobilizzate, esponendosi così a rischi di natura finanziaria, non essendo in grado di far fronte in maniera adeguata ai debiti a breve termine utilizzando le attività correnti. Per migliorare questa situazione occorre diminuire l'indebitamento a breve termine, facendo ricorso a scadenze di più lungo periodo ovvero velocizzare il ciclo delle vendite riducendo i tempi di incasso.

Nel caso della SE.G.I. Srl e del settore in cui la stessa opera entrambe le ipotesi di miglioramento non erano facili da attuare in quanto i debiti a breve erano rappresentati prevalentemente del costo del personale dipendente (con necessità di pagamento a scadenza mensile) mentre gli incassi erano legati a tempi particolarmente lunghi da parte della Pubblica

<sup>1</sup> Il margine di struttura è dato dalla differenza fra il capitale netto e il valore netto delle immobilizzazioni e indica se i mezzi propri sono in grado di coprire il fabbisogno durevole rappresentato dalle attività immobilizzate. Se il margine è positivo il capitale proprio copre tutto il fabbisogno durevole; se è negativo una parte del fabbisogno durevole è coperto dai debiti (capitale di terzi). Una situazione ideale è rappresentata da un margine positivo che evidenzia una situazione di equilibrio finanziario adeguata per realizzare strategie di sviluppo aziendale e operazioni di espansione. Un margine negativo evidenzia invece la dipendenza dell'azienda dal capitale di terzi anche per sostenere gli investimenti durevoli. È una situazione frequente che può essere anche considerata *normale* purché non vengano superati determinati limiti di indebitamento.

<sup>2</sup> Il capitale circolante netto è dato dalla differenza fra le attività correnti (LI+LD+RD) e le passività a breve termine (PC) e rappresenta una misura della capacità del management di gestire l'attività operativa corrente dell'azienda. Un giudizio positivo sulla struttura finanziaria prevede che il capitale circolante netto sia abbondantemente positivo, risultando così sufficiente per sostenere i debiti in scadenza a breve termine. Se è negativo significa invece che l'azienda sta finanziando con fonti a breve termine anche le attività immobilizzate, esponendosi così a rischi di natura finanziaria (non essendo in grado di far fronte in maniera adeguata ai debiti a breve termine utilizzando le attività correnti). Per migliorare tale indice occorre diminuire l'indebitamento a breve termine facendo ricorso a scadenze di più lungo periodo. Come ulteriore soluzione velocizzare il ciclo delle vendite riducendo i tempi di incasso.

Amministrazione difficili da poter ridurre, dovendo dunque procedere alla ricerca di capitale di equity ovvero di terzi di lungo periodo, ma difficilmente prospettabile atteso già il rilevante indebitamento.

A ciò si aggiunge che il dato del CAPITALE CIRCOLANTE NETTO, riportato in bilancio e già negativo dal 2018, dall'analisi dello scrivente, era nella realtà già negativo o con posizione critica anche nelle annualità precedenti, in quanto la Liquidità Differita (tra i 4 e i 5 milioni di euro dal 2015 al 2019) **non rappresentava l'effettiva liquidità aziendale**, essendovi numerosi crediti incagliati e/o di difficile realizzo, senza l'avvio di azioni legali. Tali crediti avrebbero dovuto imporre l'iscrizione di possibili perdite ovvero fondi di svalutazione crediti, assolutamente esigui nei bilanci esaminati che avrebbero ridotto almeno della metà le liquidità differite e meglio rappresentato l'effettiva situazione in cui versava la società.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO IN TERMINI FINANZIARI		2019	2018	2017	2016	2015
<b>ATTIVITÀ</b>						
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	LI	284.106	51.474	79.570	68.446	5.317
LIQUIDITÀ DIFFERITE	LD	5.102.930	3.861.422	5.734.960	5.211.019	4.242.503
RIMANENZE E REALIZZABILITÀ	RD	12.317	9.478	297.985	138.488	106.666
ATTIVO FISSO	AF	605.883	642.297	756.047	790.964	812.617
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>6.005.236</b>	<b>4.564.671</b>	<b>6.868.562</b>	<b>6.208.917</b>	<b>5.167.103</b>
<b>PASSIVITÀ</b>						
PASSIVITÀ CORRENTI	PC	5.540.832	4.160.347	4.989.825	4.314.741	3.733.218
PASSIVITÀ FISSE	PF	1.499.165	1.480.896	1.493.693	1.521.745	1.123.476
CAPITALE NETTO	CN	-1.034.761	-1.076.572	385.044	372.431	310.409
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>6.005.236</b>	<b>4.564.671</b>	<b>6.868.562</b>	<b>6.208.917</b>	<b>5.167.103</b>

Analoghe considerazioni in merito agli indici di liquidità che per gli anni presi in considerazione (2015-2019) non presentavano valori adeguati.

Anche applicando l'indice Z-Score di Altman che serve per determinare con tecniche statistiche le probabilità di fallimento di una società già nel 2018 emergeva una mancanza di equilibrio finanziario, confermando negli anni precedenti un precario equilibrio con zona d'ombra.

INDICE	2019	2018	2017	2016	2015
Z-SCORE	-1,03	-3,71	1,57	1,44	1,31
VALUTAZIONE	Non equilibrio finanziario	Non equilibrio finanziario	Zona d'ombra - precario equilibrio	Zona d'ombra - precario equilibrio	Zona d'ombra - precario equilibrio

Anche l'indice EM-Score che risulta essere un valido strumento per analizzare lo stato di solvibilità di una azienda indica un possibile stato di default già nel 2018 ed una possibilità di rischio di credito dal 2017 al 2015.



<b>INDICE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
EM-SCORE	2,22	-0,46	4,82	4,69	4,56
CLASSE DI VALUTAZIONE	CCC-	D	BB-	B+	B+
VALUTAZIONE	Forte possibilità di insolvenza	Possibile stato di default	Possibilità di rischio di credito	Significativo rischio di credito	Significativo rischio di credito

La riclassificazione del conto economico riporta i seguenti dati:

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO		2019	2018	2017	2016	2015
+ RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	RIC	3.963.830	6.128.900	7.928.618	8.046.955	7.100.751
+ VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI		0	0	0	0	0
+ INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		0	0	0	0	0
<b>= VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>VP</b>	<b>3.963.830</b>	<b>6.128.900</b>	<b>7.928.618</b>	<b>8.046.955</b>	<b>7.100.751</b>
- CONSUMI	CO / CdV	152.370	487.349	168.575	203.669	230.107
- SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI	AC	528.359	903.481	560.682	895.233	1.059.859
<b>= VALORE AGGIUNTO</b>		<b>3.283.101</b>	<b>4.738.070</b>	<b>7.199.361</b>	<b>6.948.053</b>	<b>5.810.785</b>
- COSTO DEL LAVORO	CL	2.928.935	4.583.289	5.993.836	6.327.583	5.105.676
<b>= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>MOL / EBITDA</b>	<b>354.166</b>	<b>154.781</b>	<b>1.205.525</b>	<b>620.470</b>	<b>705.109</b>
- AMMORTAMENTI		64.209	91.030	47.932	51.422	51.329
- SVAL. IMMOB. E CREDITI DELL'ATTIVO C.		0	240.826	0	0	8.231
- ALTRI ACCANTONAMENTI		0	0	0	0	0
<b>= MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>MON</b>	<b>289.957</b>	<b>-177.075</b>	<b>1.157.593</b>	<b>569.048</b>	<b>645.549</b>
+ ALTRI RICAVI E PROVENTI		264.074	892.434	169.361	42.571	29.201
- ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	ODG	497.264	2.137.632	905.616	441.161	365.028
<b>= RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>RO</b>	<b>56.767</b>	<b>-1.422.273</b>	<b>421.338</b>	<b>170.458</b>	<b>309.722</b>
+/- PROVENTI/ONERI FINANZIARI		-4.954	-39.341	-69.752	-53.022	-75.166
<b>= UTILE ORDINARIO</b>		<b>51.813</b>	<b>-1.461.614</b>	<b>351.586</b>	<b>117.436</b>	<b>234.556</b>
+/- RETT DI VALORE ATTIVITÀ FINANZ.		0	0	0	0	0
<b>= UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)</b>		<b>51.813</b>	<b>-1.461.614</b>	<b>351.586</b>	<b>117.436</b>	<b>234.556</b>
- IMPOSTE		10.000	0	338.971	100.418	185.045
<b>= UTILE NETTO DI ESERCIZIO</b>	<b>RN</b>	<b>41.813</b>	<b>-1.461.614</b>	<b>12.615</b>	<b>17.018</b>	<b>49.511</b>

Analizzando i dati economici la società, già caratterizzata da una situazione di forte indebitamento e dipendenza dal capitale di terzi per garantire la continuità aziendale, si è trovata di fronte ad una contrazione dei ricavi (minori commesse ed appalti) che è passata da 7,9 mil/€ nel 2017 ad 6,1 nel 2018 e quindi di circa 1,8 mil/€. Tale riduzione, in parte compensata dalla riduzione del costo del lavoro (da 5,9 mil/€ nel 2017 ad 4,5 mil/€ nel 2018) è stata aggravata da un incremento dei costi per consumi e per servizi di godimento beni di terzi che sono aumentati di 0,7 mil/€ circa.

In conclusione, dall'analisi dello stato patrimoniale e conto economico, emerge la presenza di un rilevante squilibrio finanziario, tale da compromettere la continuità aziendale, abbinato alla mancanza di economicità nella gestione dell'attività prevalente caratterizzata dalla mancanza di utili e redditività per tutti gli anni presi in considerazione. Nello specifico, negli anni presi ad esame, l'azienda ha lavorato senza utile ovvero con margine negativo ove la possibilità di recupero di maggior utile era legata esclusivamente all'avvio di azioni legali per

il riconoscimento di adeguamenti contrattuali per ISTAT e diversi servizi, nonché per interessi moratori che tutti gli enti pubblici **non hanno mai corrisposto e di difficile realizzo.**

Emerge, in linea generale, la mancanza di un adeguato assetto amministrativo nella gestione dell'azienda, per come imposto dall'art. 2086 c.c. per la natura e dimensione dell'impresa, che ha determinato un ritardo nell'emersione in modo tempestivo della crisi d'impresa, con possibili responsabilità degli organi sociali, specificatamente con riferimento:

- 1) alla mancata iscrizione di perdite su crediti e/o fondi svalutazione adeguati;
- 2) alla mancata previsione di fondo rischi per cause legali e contenzioso lavoratori dipendenti statisticamente prevedibile e rilevante per il settore in cui opera (nel 2018 si rileva la voce straordinaria di compensi a professionisti per € 140.639,79 prevalentemente per cause legali prevedibili);
- 3) per l'errata e/o iscrizione di ricavi per fatture da emettere per rilevanti importi risultati poi insussistenti negli anni successivi; si segnala nel 2018 la rilevazione di sopravvenienze passive per € 1.555.807,72 relative ad errate contabilizzazioni di cui solo l'importo di € 794.031,89 si riferisce alla rilevazione di un minor credito per fatture da emettere.

## PROPOSTA DI CONCORDATO

La società SE.G.I. Srl propone un concordato in continuità aziendale indiretta, tramite perfezionamento di una cessione dell'azienda ad esito di un periodo **biennale** di affitto d'azienda in relazione al contratto in corso e sottoscritto già nel corso del concordato preventivo per notar Gisonna in data 16.12.2020 (rep. 12661 e racc. 8458) con periodo di riferimento **01.01.2021 – 31.12.2022** per la quale è stata offerta dalla società "Gruppo Meridiano Srl" la somma di € **600.000,00**, di cui € 520.000 per canoni di affitto d'azienda relativi al biennio ed € 80.000,00 a titolo di riscatto dell'azienda al termine del contratto di fitto.

Lo scrivente precisa che tale proposta di concordato va interpretata nel rispetto delle disposizioni sulle "**offerte concorrenti**" di cui all'art. 163-bis legge fall. prevedendo che con l'omologa il tribunale disponga "*la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo*" per la vendita dell'azienda. In tal caso l'affittuario, che ha già partecipato alla procedura competitiva ex art. 163-bis legge fall., rispetto ai terzi, avrà un diritto di prelazione per come disciplinato dall'art. 12 del contratto di affitto d'azienda. Da ciò deriva che, conseguentemente, la somma da incassare e destinare ai creditori per il trasferimento dell'azienda (tra la parte relativa ai canoni di affitto e quella relativa alla vendita dell'azienda) potrà anche essere superiore all'importo, già offerto con proposta irrevocabile, di € 600.000 (di cui € 80.000 per la vendita/riscatto dell'azienda) atteso che nella nuova procedura competitiva il bene potrà essere ceduto ad un importo superiore a quello offerto. Precisa, inoltre, che l'affittuario società "Gruppo Meridiano Srl" a garanzia dell'adempimento del contratto di locazione ha già versato sul conto corrente della procedura n. 135791 presso BCC MEDIOCRATI Srl a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 130.000.

La proposta di concordato prevede poi la liquidazione, in via residuale, del patrimonio della società non strumentale all'esercizio dell'impresa e caratterizzato principalmente dal recupero dei crediti della società (prevalentemente nei confronti della Pubblica Amministrazione). Nello specifico, nella proposta, vengono indicati valori per € 4.419.818 che sommati al valore dell'azienda di € 600.000, consentirebbero di realizzare un attivo di € 5.019.818.

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	%
AVVIAMENTO AZIENDA	€ 452.109,00		
MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEICOLI	€ 22.575,00		
MACCHINARI	€ 20.679,00		
ATTREZZATURE	€ 23.430,00		
MAACCHINARI IN LEASING	€ 41.243,00		
ARREDI	€ 19.964,00		
SOFTWARE	€ 20.000,00	€ 600.000,00	11,95%
TERRENI E FABBRICATI	€ 417.262,00	€ 417.262,00	8,31%
PARTECIPAZIONI OBBLIGAZIONI	€ 2.314,00	€ 2.314,00	0,05%
IMPIANTI SU FABBRICATO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	0,26%
ATTREZZATURE E ARREDI PANETTIERI	€ 50.447,00	€ 50.447,00	1,00%
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 3.717.387,00		
ALTRI CREDITI	€ 219.408,00	€ 3.936.795,00	78,43%
TOTALE	€ 5.019.818,00	€ 5.019.818,00	100,00%

La proposta concordataria, per come presentata ed attestata, dovrebbe essere funzionale ad assicurare:

- il pagamento integrale dei costi prededucibili ai sensi dell'art. 111-bis legge fall., ivi comprese le spese di procedura;
- il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati, inclusi gli interessi fino al soddisfo successivamente alla liquidazione dei beni e subordinatamente **nel termine di un anno dalla omologa** del concordato ex art. 186 *bis* legge fall., dichiarando di volersi avvalere della moratoria di un anno per il pagamento dei debiti privilegiati;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di garanzia ipotecaria in relazione al valore di vendita dei beni ipotecati immediatamente dopo l'incasso del provento della vendita dei beni su cui grava l'ipoteca;
- il pagamento parziale in misura non inferiore al **23,83%** dei crediti chirografari (percentuale aumentata rispetto a quella inizialmente prevista del 20,20%).

### **Sulle spese in prededuzione**

Nella proposta, per come attestata, vengono indicate spese in prededuzione della procedura per € 330.000,00 così suddivise

Compenso commissario giudiziale	70.000,00
Compenso professionista attestatore	20.000,00
Compenso professionista redazione piano contabile-legale	75.000,00
Compenso professionista per assistenza legale generica	25.000,00
Compenso attività liquidatore	10.000,00
Spese tenuta in vita società, imposte locali	30.000,00
Spese legali cause in corso e introducende	80.000,00
Pubblicità e perizie	20.000,00
<b>TOTALE SPESE DI PROCEDURA</b>	<b>330.000,00</b>

Si confermano i dati sopra riportati per come stimati, pur segnalando quanto segue con riferimento al compenso del commissario giudiziale. Il Compenso del commissario giudiziale di € 70.000 è stato calcolato sulla base delle tariffe minime del curatore ai sensi del DM n. 30 del 25.01.2012 e quindi – presumibilmente – su un attivo di € 4.906.818 ed un passivo di € 6.696.233. Rimettendo ogni valutazione al Tribunale lo scrivente commissario evidenzia come lo stesso non appare congruo, ritenendo per la particolare complessità del concordato preventivo (oltre 1.000 creditori, di cui la maggior parte dipendenti con piccoli importi), corretta almeno l'applicazione dei valori medi e quindi con un compenso di € 110.000,00, importo che appare anche in linea anche con quanto appostato nella proposta per la redazione del piano e l'attestazione per € 95.000.

Tenuto conto, tuttavia, come per tale diversa valutazione sussiste un conflitto interesse dello scrivente commissario, non si procede ad alcuna modifica rimettendo ogni valutazione al Tribunale di Cosenza, in sede di determinazione del *quantum* per l'attività professionale del commissario giudiziale.

### **Sul passivo riscontrato**

L'analisi delle posizioni di ogni singolo creditore, contenuta negli elenchi allegati e determinata tenendo conto dei riscontri ricevuti, è così riassunta (**all. 013**):

Creditori privilegiati	€ 4.665.204,36
Creditori ipotecari	<u>€ 228.724,00</u>
Totale privilegiati e ipotecari	<b>€ 4.893.928,36</b>
Creditori chirografari	€ 3.082.297,46

Il totale dei privilegiati ed ipotecari in proposta di € 4.044.959,00 si discosta di € **848.969,36** rispetto a quello stimato dallo scrivente e costituisce, a prescindere della diversa valutazione dei crediti, una prima criticità sulla fattibilità del piano in ordine alla possibilità di una minima soddisfazione dei creditori chirografari.

In considerazione del numero elevato di creditori (oltre 1.000), delle comunicazioni ricevute (oltre 600 PEC) e del fatto che continuano ad arrivare precisazioni di credito il dato potrebbe contenere errori e/o comunque essere soggetto a modifica prima dell'adunanza dei creditori, anche a seguito di possibili osservazioni o segnalazioni da parte del debitore ovvero degli stessi creditori.

### **Analisi critica della proposta e stress test**

Lo scrivente Commissario Giudiziale, sulla base dell'attività svolta, delle analisi effettuate, dalla documentazione esaminata nel corso dell'attività svolta non ritiene di poter confermare la proposta per come formulata, **ritenendo improbabile che i creditori chirografari possano vedere soddisfatto il proprio credito, con una falciatura anche per i creditori privilegiati.** Analoghe criticità in ordine ai tempi di pagamento per i creditori privilegiati **essendo assai improbabile che gli stessi siano pagati nel termine di un anno dalla omologa del concordato ex art. 186 bis legge fall.**, atteso che le somme per il pagamento derivano prevalentemente da crediti in contestazione e per i quali è necessario avviare azioni legali con tempi di recupero per l'accertamento del credito e l'esecuzione presumibilmente superiori almeno a tre anni.

Con riferimento alle diverse percentuali di soddisfazione ed a sostegno di tali ipotesi alternative dello scrivente Commissario Giudiziale, vengono riportati dei prospetti con diverse simulazioni (c.d. *stress test*) rispetto alla proposta originaria **da considerarsi come un'ipotesi, assolutamente ottimistica, ma di difficile quanto improbabile realizzo.** Nelle diverse tabelle vengono riportate le diverse ipotesi:

- 1) **“stress test attivo”** con indicazione di un minor ammontare dell'attivo realizzato, prevalentemente caratterizzato da una maggiore svalutazione dei crediti riportati nella proposta;
- 2) **“stress test privilegio”** con un maggior ammontare di creditori privilegiati derivante da maggiori richieste prevalentemente da creditori erariali e previdenziali, professionisti e dipendenti per come accertato nei riscontri ricevuti;
- 3) **“stress test attivo + privilegio”** dato dalla sommatoria delle due ipotesi.

IPOTESI	PROPOSTA	STRESS TEST ATTIVO	STRESS TEST PRIVILEGIO	STRESS TEST ATTIVO PRIVILEGIO
ATTIVO DA REALIZZARE	€ 5.006.818,00	€ 3.440.064,00	€ 5.006.818,00	€ 3.440.064,00
PREDEDUZIONE	-€ 330.000,00	-€ 330.000,00	-€ 330.000,00	-€ 330.000,00
PRIVILEGIATI	-€ 4.044.959,00	-€ 4.044.959,00	-€ 4.893.928,36	-€ 4.893.928,36
PERCENTUALE PRIVILEGIATI	100%	77%	96%	64%
RESIDUO	€ 631.859,00	€ -	€ -	€ -
CHIROGRAFARI	€ 2.651.274,00	€ 3.082.297,46	€ 3.082.297,46	€ 3.082.297,46
PERCENTUALE	24%	0%	0%	0%

Nello specifico, rispetto alla proposta concordataria, è possibile affermare che una variazione di almeno € **631.959,00** con riferimento a un minor incasso dei crediti (o di altro elemento

dell'attivo<sup>3</sup>) o maggiori debiti privilegiati (tra cui rilevante appare la differenza di € 599.722,31 tra i debiti tributari e previdenziali indicati in proposta per € 1.487.560 e quelli richiesti dagli enti di riferimento per € 2.087.282,31) **comporta la mancanza di alcuna soddisfazione per i creditori chirografari.** A ciò si aggiunge che anche l'ammontare dei creditori chirografari (benchè incapienti) appare maggiore rispetto alle richieste pervenute prevalentemente da parte di fornitori ed in relazione ai dipendenti, connesse quest'ultime alle spese legali per il contenzioso subito, prima del concordato, per l'accertamento delle retribuzioni con condanna al pagamento di spese legali accertate in numerosi decreti ingiuntivi non opposti e dunque definitivi.

Si precisa che la proposta concordataria, per come formulata, avendo previsto la cessione dell'azienda in esercizio a seguito dell'affitto (già in corso avendo completato la procedura competitiva ex art. 163-bis) rientra nelle ipotesi di cui all'art. 186 *bis* in continuità aziendale che non prevede, ai fini dell'ammissibilità, il soddisfacimento della percentuale minima dei creditori chirografari del 20% previsto dall'art. 160, comma 4, legge fall, **benchè nell'ipotesi prospettata dallo scrivente commissario giudiziale risulta improbabile che i creditori chirografari possano trovare alcuna soddisfazione.**

#### **Vantaggi derivanti dall'apertura del concordato**

Rispetto all'ipotesi fallimentare deve, tuttavia, essere rilevato che l'attivazione della procedura di concordato, ancora prima dell'omologa, ha consentito sino ad oggi la prosecuzione dell'attività d'impresa mediante affitto d'azienda, attraverso una procedura competitiva ex art. 163-bis legge fall., con un canone biennale di € 520.000,00, tutelando così il valore dell'azienda, gli appalti in corso e salvaguardando numerosi posti di lavoro, con un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi fallimentare, **in cui il valore dell'azienda sarebbe stato disperso, nel caso di immediata apertura della procedura.**

#### **Vantaggi e svantaggi nel caso di successivo fallimento**

Analizzando l'ipotesi di omologa del concordato con quella alternativa del fallimento risulta quanto segue:

1) nel caso di fallimento le spese legali ed i costi per l'accertamento del passivo sono da considerarsi assolutamente minori rispetto all'ipotesi del concordato a causa dell'effetto della c.d. "cristallizzazione dello stato passivo" per la *vis attractiva* del tribunale fallimentare

---

<sup>3</sup> Vedi attrezzature e mobili di Panettieri o nel caso del minor realizzo dalla vendita dell'immobile nel caso dei valori OMI e dei ribassi tipici delle vendite con procedura competitive.

destinato ad accertare ogni credito in sede di ammissione, senza alcun costo per la procedura, salvo il caso di possibili opposizioni ex art. 98 legge fall. e con la limitazione temporale delle domande ultratardive, che non vengono soddisfatte; viceversa, nel caso di omologa del concordato preventivo, considerate le differenze tra i debiti indicati dalla società SE.G.I. Srl e le somme richieste dai creditori, la società in concordato dovrà certamente sostenere, nel corso degli anni, maggiori spese legali in relazione al passivo in contestazione, rischiando, anche dopo diversi anni, modifiche del passivo per fatti o crediti sopravvenuti;

2) nel caso di concordato preventivo, considerata la maggiore conoscenza da parte del debitore dei crediti da riscuotere, nonché della documentazione necessaria per il recupero, soprattutto, in merito a differenza contrattuali ed adeguamenti per gli appalti in corso e già completati, è ipotizzabile un maggior recupero dell'ammontare complessivo dei crediti nel caso di omologa del concordato preventivo da parte del debitore, rispetto all'ipotesi fallimentare;

#### **GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI**

Non risultano garanzie offerte ai creditori. Allo stato risulta solo versato un deposito cauzionale dall'affittuario per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'affitto d'azienda di € 130.000,00.

#### **UTILITA' IN CASO DI FALLIMENTO DELLE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE**

Tra le utilità, nel caso di fallimento, si segnala la possibilità di avviare azioni risarcitorie, in relazione alla mancanza di un adeguato assetto amministrativo nella gestione dell'azienda per come imposto dall'art. 2086 c.c. per la natura e dimensione dell'impresa, che ha determinato un ritardo nell'emersione in modo tempestivo della crisi d'impresa, nonché specificatamente per l'avvio di azioni di responsabilità di tipo risarcitorio contro gli organi sociali con riferimento:

- 1) alla mancata iscrizione di perdite su crediti e/o fondi svalutazione adeguati;
- 2) alla mancata previsione di fondo rischi per cause legali e contenzioso lavoratori dipendenti statisticamente prevedibile e rilevante per il settore in cui opera (nel 2018 si rileva la voce straordinaria di compensi a professionisti per € 140.639,79 prevalentemente per cause legali prevedibili);
- 3) per l'errata iscrizione di ricavi per fatture da emettere per rilevanti importi risultati poi insussistenti negli anni successivi; si segnala, ad esempio tra quelle più rilevanti, nel 2018 la



rilevazione di sopravvenienze passive per € 1.555.807,72 relative ad errate contabilizzazioni di cui solo l'importo di € 794.031,89 si riferisce alla rilevazione di un minor credito per fatture da emettere.

Deve, tuttavia, segnalarsi come nel caso di azione di responsabilità, trattasi di giudizi complessi da avviare innanzi al Tribunale delle Imprese competente, particolarmente onerosi per la procedura richiedendo preventive perizie tecniche, per i quali, prima dell'avvio, è opportuna una specifica *due diligence* volta ad accertare l'effettiva solvibilità dei soggetti nei cui confronti si intende agire. Allo stato non è possibile stimare tale elemento al fine di quantificare il *quantum* effettivamente recuperabile.

## CONCLUSIONI

Con la presente relazione ex art. 172 legge fall. lo scrivente Commissario Giudiziale offre ai creditori, chiamati ad esprimere in sede di adunanza il proprio voto sulla proposta di concordato formulata dalla SE.G.I. Srl, le informazioni necessarie al fine di esercitare, consapevolmente, il proprio diritto di voto. Emerge dalla relazione come l'ipotesi prospettata nel piano di pagamento integrale dei creditori privilegiati (100%) e parziale dei creditori chirografari (24%) rappresenta un'ipotesi assai ottimistica e di difficile realizzo, prevedendo lo scrivente esclusivamente una soddisfazione dei creditori privilegiati da un minimo del **64%** ad un massimo del 96%, **senza alcuna somma per i creditori chirografari.**

CREDITORI	PROPOSTA CONCORDATO %	STIMA COMMISSARIO GIUDIZIALE	
		MINIMO %	MASSIMO %
PRIVILEGIATI	100%	64%	96%
CHIROGRAFARI	24%	0%	0%

Con osservanza.

Il Commissario Giudiziale

Avv. Paolo Florio

In considerazione della dimensione tutti gli allegati sono consultabili al seguente link

<https://www.dropbox.com/sh/e5j1srckhhy3sat/AACkuc7-KX3cIowewGCnxF8Ca?dl=0>

## **ALLEGATI**

001 proposta, piano ed attestazione del 25.10.2019

002 proposta, piano ed attestazione del 5.12.2019

003 proposta, piano ed attestazione del 11.01.2021

004 estratti del conto corrente della procedura

005 offerta irrevocabile all'acquisto GRUPPO MERIDIANO Srl

006 verbale di accesso d'azienda per inventario

007 libro cespiti ammortizzabili

008 elenco crediti attestati

009 elenco crediti stimati dal Commissario Giudiziale

010 riscontri attestatori

011 richiesti di pagamento avv. Carnovale

012 Analisi di bilancio per indici, rating e rendiconto finanziario per gli esercizi 2105-2019

013 Elenco creditori con importo e privilegio